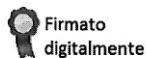


Pubblicato il 24/06/2019



N. 04303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03399/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso proposto dai signori Luigi De Biase, Pietro De Biase, Rachele Ritondale De Biase, Angela De Biase e Maria Grazia De Biase, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, n. 8;

contro

Il Comune di Diamante, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Truscelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione seconda, n. 248/2019, resa tra le parti.

Visto il decreto presidenziale n. 13 del 2019;

visto l'atto di costituzione, nella presente fase del Comune di Diamante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l'avvocato Gaia Stivali, su delega dell'avvocato Massimo Carlin, e l'avvocato Giuseppe Russo, su delega dell'avvocato Carmelina Truscelli;

Visti gli artt. 85 e 87, co. 3, cod. proc. amm.

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Calabria (R.G. n. 1361/2016), i signori Luigi De Biase, Pietro De Biase, Ritondale De Biase Rachele, Angela De Biase e Maria Grazie De Biase impugnavano i provvedimenti amministrativi emanati dal Comune di Diamante ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio indisponibile di alcuni terreni, illecitamente occupati e trasformati, nonché il *quantum* dell'indennizzo loro spettante per effetto dell'acquisizione.

1.1. Il T.a.r. Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, dopo aver respinto l'istanza cautelare con ordinanza del 13 dicembre 2016, con la sentenza n. 220/2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo sussistente nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario.

2. A seguito di ricorso in appello (R.G. n. 3573/2018), il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6272/2018 pubblicata in data 6 novembre 2018, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto al motivo relativo alle perizie di stima e riconosceva la sussistenza della giurisdizione amministrativa quanto all'impugnazione degli atti adottati dal Comune di Diamante *ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001* e della relativa deliberazione comunale di autorizzazione. Per l'effetto, il Consiglio di Stato annullava con rinvio, nei limiti indicati, la sentenza di primo grado.

3. Con decreto presidenziale del T.a.r. Calabria, Sede di Catanzaro, n. 13/2019 è stato quindi dichiarato estinto il processo, in quanto *nessuna delle parti ha proceduto con gli adempimenti di cui all'art. 105, comma 3, c.p.a.*”.

4. La successiva opposizione presentata dagli originari ricorrenti *ex art. 85, comma 3, c.p.a.*, e notificata al Comune unitamente al ricorso in riassunzione e all'istanza

di fissazione d'udienza, è stata respinta dal T.a.r. Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, con ordinanza n. 248 del 7 febbraio 2019.

In particolare, il primo giudice ha motivato in ordine al mancato rispetto del termine dimidiato per la riassunzione (45 gg.), atteso che gli atti del procedimento *ex art. 42-bis*, oggetto di impugnazione, rientrano nella materia espropriativa e sono quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.. Peraltro l'atto di riassunzione non è stato ritenuto assimilabile al ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che per esso non può trovare applicazione la relativa disciplina derogatoria di cui all'art. 119, comma 2, c.p.a.

5. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, per ottenere la riforma dell'ordinanza impugnata e il conseguente rinvio della causa al primo giudice. In particolare, gli appellanti ha chiesto la rimessione in termine in ragione della scusabilità dell'errore in cui sono incorsi, considerato che per tutte le fasi del giudizio non è mai stata rilevata la specialità del rito, che è sempre stato gestito come "ordinario", né tale eccezione è stata mai sollevata dal Comune.

5.1. Il Comune di Diamante non si è costituito in giudizio.

6. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

8. Il Collegio, al riguardo, ritiene che l'analisi dello svolgimento delle fasi processuali del presente contenzioso e della condotta tenuta dalle parti induce a ravvisare nella specie la sussistenza di molteplici elementi, i quali, nel loro complesso, risultano tali da aver determinato negli originari ricorrenti l'errore scusabile consistente nel ritenere il giudizio *de quo* disciplinato dalle regole del rito ordinario.

8.1. Al riguardo, occorre infatti rilevare, sulla base di quanto emergente dalla documentazione in atti, che, nel procedimento avanti il T.a.r. Catanzaro n. 1361/2016:

a) i ricorrenti avevano pagato il contributo unificato di € 650,00 corrispondente al

“rito ordinario” e la Segreteria del T.a.r. - Sez. II, presso il quale il ricorso era stato presentato in forma cartacea, aveva accettato senza contestazioni o rilievi questo genere di contribuzione;

b) nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, pagina corrispondente al ricorso n. 1361/2016 del T.a.r. Catanzaro, il ricorso veniva sempre indicato come “tipologia ordinario” (com’è risultato nelle date: 15 novembre 2016, 22 novembre 2016, 29 novembre 2016, 30 gennaio 2017, 27 aprile 2017, 2 gennaio 2018, 4 gennaio 2018, 7 febbraio 2019, di cui ai documenti in atti);

c) in ognuna delle fasi processuali venivano rispettati i termini di cui al rito ordinario;

d) nel corso di tale giudizio, non veniva mai sollevata l’eccezione in ordine alla tardività degli atti derivante dall’applicazione della disciplina acceleratoria di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., tant’è che la questione sulla applicabilità o meno del rito abbreviato non è stata mai esplicitamente dibattuta prima dell’adozione del decreto di estinzione del giudizio;

e) solo dopo la pronuncia di tardività, il Tribunale ha cominciato a qualificare il ricorso come assoggettato a “rito abbreviato”.

8.2. Sulla base di quanto considerato risulta, pertanto, che i ricorrenti avevano molteplici ed univoci elementi per ritenere, sulla base di un legittimo affidamento generato da oggettive ragioni di incertezza, che nel giudizio in esame operasse, nella sua ordinarietà, il termine per la riassunzione del ricorso innanzi il primo giudice dopo la sentenza di rimessione n. 6272/2018 del Consiglio di Stato e cioè il *“termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza”*, ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

8.3. Ne consegue che, essendo avvenuta la comunicazione di detta sentenza in data 6 novembre 2018, il ricorso in riassunzione, notificato in data 28 gennaio 2019 e depositato in data 29 gennaio 2019, deve ritenersi tempestivo, atteso che il termine sarebbe scaduto il giorno 4 febbraio 2019.

9. Del resto, il Collegio è ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, dal quale non intende discostarsi, secondo cui la rimessione in termini per errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a. riveste carattere eccezionale (*cf.* Ad. plen., nn. 22 del 2016, 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Infatti, i termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.

9.1. Ciò nonostante va rilevato che, alla stregua delle medesime pronunce, dovendosi rilevare una propria portata applicativa alla disposizione in questione, risulta necessario riconoscerne l'applicabilità a situazioni in cui siano ravvisabili oggettive ragioni di incertezza in ordine alla durata del termine che la parte ha mancato di rispettare (Cons. St., Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 22), individuando tra i presupposti per la concessione dell'errore scusabile la presenza di comportamenti ambigui, i quali, ove ripetuti e costanti, possono indurre nel loro complesso, come nel caso di specie, alla formazione di un legittimo affidamento.

9.2. Peraltro, la particolarità della vicenda in esame non consente di estendere pedissequamente i principi giurisprudenziali formatasi con riferimento all'ipotesi dell'applicabilità del rito speciale per la prima volta in appello ed alla concedibilità dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. (*cf.*, *ex multis*, Cons. Stato, Sezione V, n. 1218/2013).

Invero, come visto, l'avvenuta applicazione del rito ordinario - in maniera ripetuta e continua – nel corso di tre fasi processuali (cautelare in primo grado, merito in primo grado e merito in secondo grado), unitamente all'assenza di specifica eccezione di controparte, impone l'adozione di un metro di valutazione caratterizzato da maggiore elasticità interpretativa.

9.3. In conclusione, in considerazione della eccezionalità dello svolgimento della vicenda processuale e del contegno tenuto da controparte, sussistono nella specie i presupposti per ravvisare una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela

utilizzabili e per ritenere che tale incertezza presenti un fondamento autonomo ed oggettivo.

10. In ragione di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'opposizione al decreto presidenziale n. 13/2019, con conseguente annullamento dello stesso.

Ne consegue che, in considerazione della scusabilità dell'errore *ex art. 37 c.p.a.* in cui sono incorsi i ricorrenti, gli stessi devono essere rimessi in termini per la riassunzione dinanzi al primo giudice, *ex art. 105, comma 3, c.p.a.*

11. Si compensano le spese del grado di giudizio, attesa la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso R.G. n. 3399/2019 e, per l'effetto:

- a) annulla l'ordinanza impugnata n. 248 del 7 febbraio 2019 del T.a.r. Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II;
- b) accoglie l'opposizione *ex art. 83, comma 3, c.p.a.* e, per l'effetto, annulla il decreto presidenziale del T.a.r. Calabria, Sede di Catanzaro n. 13/2019;
- c) rinvia la causa al giudice di primo grado.

Compensa le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO